Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 gennaio 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

***ALLA PARTE SECONDA** (Foglio delle inserzioni)*
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1962, n. 1819.

Ripartizione dei nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1963-64.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, e, in particolare, l'art. 50 con il quale, tra l'altro, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, centoventi nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire tra le Facoltà e gli Istituti di istruzione universitaria, e da destinare per almeno un terzo al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, con i criteri di cui alla legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Tenuto conto dei posti di ruolo già esistenti e delle esigenze che si prospettano per i singoli corsi di laurea relativamente agli insegnamenti universitari e allo sviluppo della ricerca scientifica;

Ravvisata la necessità che le Facoltà universitarie siano messe in grado di procedere in tempo utile ai provvedimenti di loro competenza, in rapporto alle esigenze degli studi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I posti di professore universitario di ruolo istituiti dall'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1963-64, sono ripartiti fra le Facoltà di cui appresso per i corsi di laurea e per gli insegnamenti rispettivamente indicati:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di Giurisprudenza:
per il corso di laurea in Scienze politiche . . . . posti 1

Facoltà di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Lettere . . . » 1
per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura italiana . . . » 1

Facoltà di Magistero:
per il corso di laurea in materie letterarie . . . . » 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Scienze geologiche . . . . » 1
per il raddoppiamento della cattedra di Chimica generale ed inorganica . . » 1
per il raddoppiamento della cattedra di Geometria . . . . » 1

Facoltà di Ingegneria:
per il biennio propedeutico . . . . . » 1

Facoltà di Agraria:
per il raddoppiamento della cattedra di Chimica agraria . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di Giurisprudenza:
per il corso di laurea posti 1

Facoltà di Economia e commercio:
per il raddoppiamento della cattedra di Economia politica » 1

Facoltà di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Lettere » 1

Facoltà di Magistero.
per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere » 1

Facoltà di Medicina e chirurgia
per il raddoppiamento della cattedra di Patologia generale » 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il raddoppiamento della cattedra di Chimica fisica » 1

Facoltà di Chimica industriale
per il corso di laurea » 1

Facoltà di Farmacia:
per il corso di laurea » 1

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di Giurisprudenza
per il corso di laurea in Scienze politiche posti 1

Facoltà di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Lettere » 1

Facoltà di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea » 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Matematica » 1

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di Giurisprudenza:
per il corso di laurea posti 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Scienze biologiche » 1

Facoltà di Farmacia:
per il corso di laurea posti 1

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di Giurisprudenza:
per il raddoppiamento della cattedra di Istituzioni di diritto privato posti 1

Facoltà di Lettere e filosofia
per il corso di laurea in Lettere » 1

Facoltà di Medicina e chirurgia
per il corso di laurea » 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Fisica » 1

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di Giurisprudenza:
per il corso di laurea posti 1

Facoltà di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea . » 1

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di Giurisprudenza:
per il corso di laurea . . posti 1

Facoltà di Economia e commercio:
per il corso di laurea in Economia e commercio » 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il raddoppiamento della cattedra di Fisica » 1
per il raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica » 1

Facoltà di Architettura:
per il corso di laurea . » 1

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di Giurisprudenza:
per il corso di laurea in Scienze politiche posti 1

Facoltà di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Lettere » 1

Facoltà di Medicina e chirurga:
per il corso di laurea » 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il raddoppiamento della cattedra di Geometria » 1

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di Giurisprudenza:
per il corso di laurea . . . posti 1

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di Giurisprudenza:
per il corso di laurea in Giurisprudenza posti 1

Facoltà di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea » 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Matematica » 1

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza:
per il raddoppiamento della cattedra di Diritto penale posti 1

Facoltà di Medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di Patologia generale » 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale » 1

Facoltà di Medicina veterinaria:
per il corso di laurea . » 1

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di Medicina e chirurgia
per il corso di laurea posti 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Matematica » 1

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di Economia e commercio:
per il corso di laurea posti 1
Facoltà di Medicina e chirurgia:
per il raddoppiamento della cattedra di Patologia generale » 1
per il raddoppiamento della cattedra di Farmacologia » 1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Matematica » 1
per il corso di laurea in Scienze biologiche » 1
per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale » 1
Facoltà di Ingegneria:
per il corso di laurea in Ingegneria chimica » 1
Facoltà di Architettura:
per il corso di laurea . . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Lettere posti 1
Facoltà di Magistero:
per il corso di laurea in Pedagogia » 1
per il raddoppiamento della cattedra di Storia della filosofia » 1
Facoltà di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea . » 1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale » 1
Facoltà di Farmacia:
per il corso di laurea . . » 1
Facoltà di Ingegneria:
per il corso di laurea in Ingegneria civile » 1
Facoltà di Agraria:
per il corso di laurea . . » 1

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Lettere posti 1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Scienze geologiche » 1
Facoltà di Ingegneria:
per il corso di laurea in Ingegneria meccanica . » 1
per il biennio propedeutico . . » 1

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di Economia e commercio:
per il raddoppiamento della cattedra di Economia politica posti 1
Facoltà di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea . . » 1
Facoltà di Medicina veterinaria:
per il corso di laurea . . » 1

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea posti 1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Scienze geologiche » 1

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Lettere posti 1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Scienze naturali » 1
per il corso di laurea in Scienze biologiche » 1

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di Economia e commercio:
per il corso di laurea in Economia e commercio posti 1
Facoltà di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea » 1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Matematica » 1
Facoltà di Ingegneria:
per il corso di laurea in Ingegneria chimica . » 1
per il raddoppiamento della cattedra di Meccanica razionale » 1

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Scienze politiche:
per il corso di laurea posti 2
Facoltà di Economia e commercio:
per il raddoppiamento della cattedra di Geografia economica » 1
per il raddoppiamento della cattedra di Istituzioni di diritto privato » 1
Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali:
per il corso di laurea in Scienze statistiche ed attuariali » 1
Facoltà di Lettere e filosofiia:
per il raddoppiamento della cattedra di Storia moderna » 1
per il raddoppiamento della cattedra di Storia romana con esercitazioni di epigrafia romana » 1
Facoltà di Magistero:
per il corso di laurea in Pedagogia » 1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il raddoppiamento della cattedra di Botanica » 1
Facoltà di Farmacia:
per il raddoppiamento della cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica » 1
Facoltà di Ingegneria:
per il biennio propedeutico » 1

Facoltà di Architettura:
per il raddoppiamento della cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti » 1

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea posti 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Scienze biologiche » 1

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di Giurisprudenza
per il corso di laurea in Scienze politiche posti 1

Facoltà di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea » 1

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di Economia e commercio:
per il raddoppiamento della cattedra di Ragioneria generale ed applicata » 1

Facoltà di Magistero:
per il corso di laurea in Pedagogia » 1

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il raddoppiamento della cattedra di Geometria » 1

Facoltà di Agraria:
per il corso di laurea . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Fisica posti 1
per il corso di laurea in Scienze naturali » 1

Facoltà di Ingegneria:
per il biennio propedeutico . . » 1

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di Ingegneria:
per il raddoppiamento della cattedra di Costruzione di macchine posti 1
per il raddoppiamento della cattedra di Meccanica applicata alle macchine » 1
per il raddoppiamento della cattedra di Geometria » 1

Facoltà di Architettura:
per il corso di laurea . . . » 1

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di Ingegneria:
per il raddoppiamento della cattedra di Scienza delle costruzioni posti 1
per il raddoppiamento della cattedra di Elettrotecnica » 1
per il raddoppiamento della cattedra di Meccanica razionale » 1

Facoltà di Architettura:
per il corso di laurea . » 1

ISTITUTO SUPERIORE ORIENTALE DI NAPOLI

per il corso di laurea in Lingue, letteratura ed istituzioni dell'Europa occidentale posti 1

ISTITUTO SUPERIORE NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di Scienze nautiche:
per il corso di laurea in discipline nautiche posti 1

Art. 2.

I rimanenti cinque posti di professore di ruolo, di cui quattro da destinarsi al raddoppiamento di cattedre, saranno assegnati con successivo provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1820.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. Immacolata di Fatima, in frazione Segezia del comune di Foggia.

N. 1820. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 13 maggio 1957, integrato con dichiarazione del 18 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia della B.M.V Immacolata di Fatima, in frazione Segezia del comune di Foggia, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1821.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Riccardo, al rione Macello del comune di Andria (Bari).

N. 1821 Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria in data 1° gennaio 1962, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 15 e 21 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Riccardo, al rione Macello del comune di Andria (Bari), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1822.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS. delle Grazie, nel comune di Pietraperzia (Enna).

N. 1822. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 11 febbraio 1962, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 1° marzo 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS. delle Grazie, nel comune di Pietraperzia (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1823.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco, in località Parlati del comune di Recoaro Terme (Vicenza).

N. 1823. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 4 ottobre 1961, integrato con dichiarazione del 3 agosto 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco, in località Parlati del comune di Recoaro Terme (Vicenza), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1962.
Estensione dell'assistenza Enpas al personale italiano assunto ai sensi dell'art. 2, primo comma della legge 9 marzo 1961, n. 157, dal Ministero degli affari esteri per l'assistenza amministrativa e tecnica alla Somalia, con contratto di diritto privato a tempo determinato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 4, lett. *c*) del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 9 marzo 1961, n. 157;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1961, n. 1014;

Decreta:

Art. 1.

Il personale italiano assunto ai sensi dell'art. 2, primo comma della legge 9 marzo 1961, n. 157, dal Ministero degli affari esteri per la assistenza amministrativa e tecnica alla Somalia, con contratto di diritto privato a tempo determinato, è ammesso a fruire dell'assistenza malattia erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

I soggetti indicati nel precedente articolo hanno diritto all'assistenza malattia a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a decorrere dal 1° luglio 1960.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1962
Registro n. 10 Lavoro e previdenza soc. foglio n. 102. — BARONI

(250)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1962.
Ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1962-63 assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive per l'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato dell'olio di oliva di pressione del raccolto 1962-63 e la stabilità del prezzo relativo;

Ritenuto che, in relazione alla onerosità dell'iniziativa, si rende necessario assistere l'iniziativa stessa con i contributi dello Stato previsti dal citato art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che, per il conseguimento delle sopra cennate finalità, tenuto conto della entità della produzione dell'annata, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di una quantità di prodotto fino a 300.000 quintali;

Considerato che l'efficacia dell'iniziativa, attesa la importanza del prodotto di cui trattasi per l'economia della produzione e del consumo, è strettamente condizionata dal fatto che la acquisizione del quantitativo ammassabile venga operata unitariamente e che il successivo collocamento del prodotto ubbidisca ad una unica manovra;

Considerata, pertanto, la opportunità che la gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione del raccolto 1962-63 assistito dal contributo dello Stato venga assunto da un unico ente che disponga di adeguate attrezzature in tutte le Provincie olivicole e sia assoggettato a specifici controlli da parte della pubblica Amministrazione;

Vista la domanda della Federazione italiana dei Consorzi agrari intesa ad ottenere i contributi previsti

dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione di produzione 1962-63;

Ritenuta la idoneità della suddetta Federazione ad eseguire tale ammasso volontario nei limiti e con i contributi dello Stato sopra indicati;

Decreta:

Art. 1

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione di produzione 1962-63, fino a 300.000 quintali di prodotto.

Detto ammasso volontario è regolato dalle norme del presente decreto.

Art. 2.

Il quantitativo di prodotto ammassabile di cui al precedente articolo è ripartito tra le Provincie olivicole secondo la tabella allegata al presente decreto.

La ripartizione potrà essere variata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel corso della gestione, in relazione alla entità delle singole produzioni provinciali ed all'andamento dei conferimenti.

Art. 3.

Per la esecuzione dell'ammasso, la Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di Enti di riforma fondiaria e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto oggetto di conferimento.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione nella misura del 90%;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva della operazione, sempre nella misura del 4% annuo.

La spesa complessiva per la erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 750.000.000.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere la erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 750.000.000 di lire.

Art. 5.

In ogni Provincia ove viene attuato l'ammasso volontario dell'olio di oliva, è istituita una Commissione provinciale nominata dal prefetto e composta:

dall'ispettore provinciale dell'Agricoltura, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione;

da due rappresentanti dei conferenti;

da due rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate;

da un rappresentante degli istituti di credito finanziatori;

da un rappresentante dell'ente gestore.

A tale Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assistere l'ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) ripartire tra i produttori, sulla base delle prenotazioni raccolte dai Consorzi agrari per conto dello Ente gestore, il contingente di ammasso assegnato alla provincia, dando la preferenza ai produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione;

c) concordare con l'ente gestore la ubicazione dei centri di ammasso da istituire ed esprimere il parere sulla opportunità di accentramenti di prodotto in magazzini debitamente attrezzati;

d) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere fra ente gestore e conferente;

e) controllare che le spese provinciali di gestione siano contenute in limiti strettamente indispensabili;

f) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione.

Art. 6.

Le condizioni generali in base alle quali l'ente gestore regolerà le varie operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, nonchè i rapporti con i conferenti, debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed accettare da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 7.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è tenuta ad accettare il conferimento di olio di oliva di pressione all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori agricoli nel limite quantitativo stabilito per ogni Provincia, secondo le direttive delle Commissioni provinciali.

I produttori che intendono conferire l'olio all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'ente gestore, indicando il quantitativo e la qualità del prodotto (commestibile o lampante) e dichiarando di accettare le norme regolanti l'ammasso volontario.

Il prodotto, da consegnare all'ammasso a cura e spese del conferente, deve essere:

a) per l'olio commestibile, esente da difetti organolettici, con una tolleranza massima di umidità ed impurezza dello 0,20% totale;

b) per l'olio lampante: con acidità non superiore ai 12 gradi e con umidità ed impurezze fino ad un massimo dello 0,50% totale.

Sia per l'olio commestibile che per il lampante le eccedenze di umidità ed impurezza sono dedotte integralmente dal peso dell'olio conferito.

Non sono conferibili partite di olio commestibile con umidità ed impurezze totali superiore all'1 % e di olio lampante superiori all'1,50 %.

Art. 8.

Le caratteristiche dell'olio sono accertate all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale debbono essere specificate la qualità, la categoria, l'acidità, il quantitativo lordo conferito, le impurità totali accertate, il quantitativo netto e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli Istituti bancari incaricati del pagamento.

I conferimenti dell'olio all'ammasso volontario possono essere effettuati entro e non oltre il 15 aprile 1963.

Art. 9.

Ai produttori agricoli che volontariamente conferiscono per la vendita collettiva olio di oliva di pressione, sarà corrisposta, a richiesta del conferente, una anticipazione sul prezzo che verrà realizzato dalla vendita.

Tale anticipazione è stabilita nelle seguenti misure:

Olio di oliva commestibile:

a) 1ª categoria: olio extra vergine di oliva fino a gradi 0,80 di acidità	L.	53.000
b) 2ª categoria: olio extra vergine di oliva con acidità superiore a gradi 0,80 ed olio sopraffino vergine di oliva fino a gradi 1,30 di acidità	»	51.000
c) 3ª categoria: olio sopraffino vergine di oliva con acidità superiore a gradi 1,30 ed olio fino vergine di oliva fino a gradi 2 di acidità	»	49.000
d) 4ª categoria: olio fino vergine di oliva con acidità superiore a gradi 2 ed olio vergine di oliva con acidità fino a gradi 4	»	48.000

Olio lampante:

tipo « A »: con acidità non superiore ai 5 gradi-base 3 gradi	»	46.000
tipo « B »: con acidità superiore ai 5 gradi fino ad un massimo di 8 gradi-base 5 gradi	»	45.000
tipo « C »: con acidità superiore agli 8 gradi fino ad un massimo di 12 gradi-base 8 gradi	»	42.000

Art. 10.

Il finanziamento per la corresponsione delle anticipazioni previste dal precedente articolo deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, mediante convenzioni con istituti di credito, ad un tasso non superiore al 2,50 % in più del tasso ufficiale di sconto, netto, senza rivalsa di I.G.E. e di bolli sulle eventuali cambiali di smobilizzo.

Gli interessi sulle anticipazioni sono posti a carico dei singoli conferenti, in relazione alla entità della anticipazione ottenuta alla data in cui questa è stata incassata, alla valuta media del ricavo dell'intero quantitativo ammassato in ciascuna Provincia.

Eventuali interessi creditori saranno conteggiati a favore dei conferenti, ai sensi della predetta convenzione, al tasso massimo consentito dall'accordo interbancario.

Art. 11.

Sull'olio conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni provincia, ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute fino alla consegna del prodotto stesso agli acquirenti, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto della qualità e delle diverse caratteristiche delle singole partite conferite.

A favore dei conferenti verranno inoltre liquidati, non appena riscossi, i contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 13.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, la quota parte dell'anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed interessi.

Art. 14.

Ai fini della erogazione dei contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'Ente gestore deve:

a) fornire entro la data del 31 maggio 1963 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari a stabilire il costo pro-quintale distintamente:

per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto;

per le spese tecniche di ogni singola provincia (magazzinaggio, compenso ai magazzinieri, analisi, travasi, facchinaggi, ecc.);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero della agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario (trasferimenti provinciali ed extraprovinciali, costituzione di masse omogenee di prodotto per agevolarne la vendita, ecc.);

c) dimostrare per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti. Detti elenchi debbono essere vistati dalle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 5.

Art. 15.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente articolo ed alle conseguenti determinazioni adottate dal Ministero della agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, verrà disposta la erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 16.

Allo scopo di consentire la più sollecita liquidazione ai conferenti dei contributi previsti dall'art. 4 del presente decreto, potrà essere disposta, dopo la data di chiusura dei conferimenti, la erogazione a favore dell'ente gestore, a sua richiesta, di un acconto non superiore ai nove decimi dell'ammontare dei contributi spettanti sulle spese di gestione già approvate nonchè sugli oneri di finanziamento maturati alla data della richiesta.

In tal caso l'ente gestore dovrà assumere formale impegno che l'ammontare complessivo dei contributi da erogare per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva sarà contenuto entro il previsto stanziamento di lire 750.000.000 e che l'eventuale eccedenza sarà assunta a proprio carico.

Art. 17.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 18.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato e riscossi i contributi previsti dal presente decreto, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esame e la approvazione, il rendiconto della gestione dell'ammasso volontario, distinto per provincia.

In tale rendiconto, che sarà sottoposto all'esame e parere della Commissione consultiva centrale di cui al precedente art. 15, dovranno essere indicati: i quantitativi di olio conferiti e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese complessive di gestione, gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 19.

Per la erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è impegnata la somma di L. 750.000.000 sul capitolo 140 dell'esercizio 1962/63, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1962
Registro n. 24 Agricoltura e foreste, foglio n. 249. — ANGELINI

TABELLA DI RIPARTIZIONE

delle quantità di olio di oliva di pressione, di produzione 1962-63 che, in ogni Provincia, potranno fruire dei contributi di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Provincia	Regione				
Genova		q.li	500		
Imperia		»	3.000		
La Spezia		»	500		
Savona		»	500		
	Liguria		——	q.li	4.500
Arezzo		q.li	1.000		
Firenze		»	3.500		
Grosseto		»	1.500		
Livorno		»	1.000		
Lucca		»	500		
Massa Carrara		»	500		
Pisa		»	500		
Pistoia		»	500		
Siena		»	2.500		
	Toscana		——	»	11.500
Perugia		q.li	2.000		
Terni		»	2.000		
	Umbria		——	»	4.000
Frosinone		q.li	1.000		
Latina		»	1.000		
Rieti		»	1.000		
Roma		»	2.000		
Viterbo		»	2.000		
	Lazio		——	»	7.000
Campobasso		q.li	1.000		
Chieti		»	3.000		
Pescara		»	4.000		
Teramo		»	500		
	Abruzzi e Molise		——	»	8.500
Avellino		q.li	500		
Benevento		»	500		
Caserta		»	1.000		
Napoli		»	500		
Salerno		»	5.000		
	Campania		——	»	7.500
Bari		q.li	60.000		
Brindisi		»	20.000		
Foggia		»	18.000		
Lecce		»	30.000		
Taranto		»	20.000		
	Puglie		——	»	148.000
Matera		q.li	5.000		
Potenza		»	3.000		
	Lucania		——	»	8.000
Catanzaro		q.li	20.000		
Cosenza		»	15.000		
Reggio Calabria		»	45.000		
	Calabria		——	»	80.000
Agrigento		q.li	1.000		
Caltanissetta		»	500		
Catania		»	1.500		
Enna		»	500		
Messina		»	2.000		
Palermo		»	2.000		
Ragusa		»	1.000		
Siracusa		»	1.500		
Trapani		»	2.000		
	Sicilia		——	»	12.000
Cagliari		q.li	2.000		
Nuoro		»	1.000		
Sassari		»	6.000		
	Sardegna		——	»	9.000
	TOTALE GENERALE	.	.	q.li	300.000

Roma, addì 3 novembre 1962

Il Ministro: RUMOR

(280)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per alcune strade provinciali ricadenti nel territorio di Massa-Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda della Amministrazione provinciale di Massa Carrara, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade provinciali:

1) di Montignoso;
2) dei Ronchi (dalla SS. FF. al viale Frigiolo-Cinquale);
3) Massa-Avenza-Cavaiola;
4) di Antona;
5) di Nazzano;
6) Gragnola-Equi;
7) di Posaro;
8) di Val d'Enza;
9) Villafranca-Bagnone (innesto Strada statale 62 a Villafranca fino a Bagone);
10) di Val di Magra (dalla SS. FF. fino all'innesto con al Strada statale 62);
11) Pontremoli-Zeri-Sesta-Godano (da Pontremoli fino al confine con la provincia di La Spezia);
12) Bettola-Ceparano;
13) Massa Avenza;
14) Gragnola-Equi (incrocio con la strada del Piovere);
15) Villafranca-Bagnone (incrocio con la strada di Mocrone);
16) Val di Magra (località Cà Baldini);

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile - Sezione strade e traffico di Massa Carrara in data 31 agosto 1961;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le sedici strade provinciali sopra elencate e nei tratti specificati.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Massa Carrara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti, il segnale « Dare precedenza » ovvero, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto allo incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e della iscrizione « STOP »);

b) sulla strada a precedenza, i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « fine di strada con diritto di precedenza, integrati dal pannello aggiuntivo di identificazione della strada, di cui alla fig. 102-*c* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni incrocio, lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto, a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1962

Il Ministro: SULLO

(6703)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1963.

Costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante la istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Viste le designazioni dell'Istituto di emissione e delle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Decreta:

Le Deputazioni delle Borse valori sono così costituite per l'anno 1963:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Del Vecchio rag. Achille, Forgioni dott. Antonino, Valagussa dott. Antero, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Bandiera avv. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;

Magni rag. Arminio, Gravano dott. Giacomo per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Pastacaldi rag. Mario, Berti rag. Renzo, Bompani dott. Alberto, Lami dott. Francesco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Malenchini avv. Vincenzo, per l'Istituto di emissione;

Morandi Amedeo, Bechini dott. Luigi per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Parodi Giovanni Battista fu Luigi, per la Stanza di compensazione,

Neirotti dott. Guido, Simonelli dott. Alberto, Tamburini dott. Paolo, Baghino Ubaldo, Cozzo dott. Alberto, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Raso dott. Francesco, Massone Adolfo, Caffarena dott. Ferdinando, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bianchi dott. Mario, per la Stanza di compensazione;

Zocche dott. Giovanni, Marchetto rag. Virginio, Macchi rag. Alberto, Pivato prof. dott. Giorgio, Gelpi dott. Antonio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Paroli cav. del lavoro Lodovico, per l'Istituto di emissione;

Ciprandi rag. Pietro, Tagi dott. Giorgio, Cicogna ing. Cesare, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giura Raffaele, per la Stanza di compensazione;

Lando dott. Arturo, Maresca dott. Alfonso, Lapreta dott. Giuseppe, Grimaldi avv. Paolo. Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Fimiani prof. ing. Quirino, per l'Istituto di emissione;

Nucci dott. Egisto, Ascarelli Emilio, Frezza avvocato Ignazio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Zapponini Alberto, per la Stanza di compensazione;

Verdesi dott. Bruno, D'Amelio dott. Mario, Chiarion Casoni dott. Giorgio, Rossi dott. Vincio, Ballarini dott. Franco, per la Camera di commercio. industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Gancia cav. del lavoro avv. Adolfo, per l'Istituto di emissione;

Macchiarella dott. Pietro, D'Agostino dott. Salvatore, Campos Venuti dott. Ruggero, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Maccagno avv. Guglielmo, per la Stanza di compensazione;

Gerbino avv. Angelo, Torelli dott. Fernando. Giampaolo dott. Michele, Jona prof. Luciano, Zanon di Valgiurata dott. Lucio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Vaccarino dott. ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Bonelli rag. Ferruccio, De Pace dott. Eugenio, Mastronardi rag. Guglielmo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Caporaso dott. Paolo, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Santi gen. Alessandro, per la Stanza di compensazione;

Alvisi dott. Ermete, Bak rag. Carlo, Cardinali prof. dott. Gino, Zaffiropulo Dario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Muratti dott. ing. Giusto, per l'Istituto di emissione;

Abbiati rag. Giuseppe, Cassanello dott. Giovanni Battista, Leonesi Carlo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Landi dott. Giovanni, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Giacomelli dott. Francesco, Lovato dott. Guido, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano, Russo dott. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(281)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della miccia detonante denominata « Miccia detonante alla pentrite rinforzata »

La miccia detonante denominata « Miccia detonante alla pentrite rinforzata » contenente da g. 15 a g. 20 di esplosivo per metro lineare, fabbricata dalla società Dinamite nel proprio stabilimento di Mereto di Tomba (Udine) è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(257)

Riconoscimento della miccia detonante denominata « Explocord R »

La miccia detonante denominata « Explocord R » contenente gr. 15 di pentrite per metro lineare, fabbricata dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Carzago della Riviera (Brescia), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta alla categoria 2ª gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(258)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Istituto delle Suore Francescane Elisabettine di Padova ad istituire in Pordenone (Udine) una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.7.II.86.3.2575 in data 4 gennaio 1963 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'Istituto delle Suore Francescane Elisabettine di Padova è stato autorizzato ad istituire in Pordenone (Udine) via del Traverso, 30, una scuola-convitto professionale per infermiere funzionante presso l'ospedale civile.

(272)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo dell'ex scolo di bonifica Fossalta, in comune di Padova.

Con decreto interministeriale 15 dicembre 1962, n. 725, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un tratto di alveo dell'ex scolo di bonifica Fossalta, della superficie di Ha. 0.01.10, censito nel catasto del comune di Padova alla sez. *A*, foglio n. 23, mappale 210 ½.

(7439)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 18 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,83	620,75	620,82	620,81	620,71	620,86	620,77	620,80	620,85	620,75
$ Can.	576,72	576,40	576,25	576,25	574,75	576,77	576,20	576,60	576,92	576,50
Fr. Sv.	143,45	143,56	143,54	143,555	143,53	143,48	143,53	143,40	143,48	143,58
Kr. D.	89,98	89,95	89,95	89,935	89,90	89,97	89,91	90 —	89,98	89,95
Kr. N.	86,92	86,92	86,90	86,90	86,95	86,93	86.91	86,95	86,93	86,90
Kr. Sv.	119,93	119,85	119,85	119,845	119,90	119,83	119,86	119,85	119,84	119,75
Fol.	172,46	172,37	172,45	172,40	172,50	172,42	172,395	172,45	172,41	172,40
Fr. B.	12,46	12,475	12,4750	12,474	12,475	12,47	12,4735	12,48	12,47	12,475
Franco francese	126,69	126,68	126,68	126,70	126,70	126,71	126,69	126,70	126,71	126,70
Lst.	1742,16	1740,75	1740,75	1741,15	1740,75	1742,22	1741,05	1742 —	1742,20	1741 —
Dm. occ.	154,97	155,02	154,99	155 —	154,92	154,98	154,98	155 —	154,97	154,99
Scell. Austr.	24,04	24,03	24,03	24,031	24 —	24,03	24,03	24,05	24,03	24,035
Escudo Port.	21,71	21,715	21,73	21,72	21,70	21,71	21,71	21,70	21,72	21,71

Media dei titoli del 18 gennaio 1963

Rendita 5 % 1935	114,575
Redimibile 3,50 % 1934	94,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,90
Id 5 % (Città di Trieste)	99,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,625
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1963

1 Dollaro USA	620,79
1 Dollaro canadese	576,225
1 Franco svizzero	143,542
1 Corona danese	89,922
1 Corona norvegese	86,905
1 Corona svedese	119,852
1 Fiorino olandese	172,397
1 Franco belga	12,474
1 Franco francese	126,695
1 Lira sterlina	1741,10
1 Marco germanico	154,99
1 Scellino austriaco	24,03
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZIO INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservato al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, indetto con decreto presidenziale 22 dicembre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale dei Servizi informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dispensa n. 4ª ottobre-dicembre 1962 (Supplemento n. 1) è stato pubblicato il disposto del decreto del 21 novembre 1962 registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1962 al registro n. 7 Presidenza, foglio n. 134 che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami succitato, indetto con decreto presidenziale 22 dicembre 1960.

(264)

CORTE DEI CONTI

Fissazione della data di svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato integrativa del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli Uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962, di cui al decreto in data 14 settembre 1962, è fissata per il giorno 18 febbraio 1963.

La prova stessa avrà luogo in Roma presso la sede della Corte, in via Baiamonti n. 25, con inizio alle ore 9,30.

Roma, addì 12 gennaio 1963

Il Presidente: CARBONE

(262)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a quattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra gli abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) riservato agli assistenti ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato » e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale numero P.2.1.1.208/185814 del 17 dicembre 1962;

Considerato che presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono conferibili per l'anno 1963, quattro posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), che, alla data del 31 marzo 1963, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni in qualità di assistenti ordinari delle Università.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti dell'abitazione all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica);

b) siano in possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al successivo art. 10;

c) non siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

d) siano stati nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

e) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1963;

f) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero dei trasporti Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale Concorsi, entro e non oltre il 31 marzo 1963.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) il preciso recapito;

e) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza;

f) che non è incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 2;

h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto a riserva di posti o a preferenza della graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1963.

Art. 5.

Alla prova di esame e alla visita medica i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario personale o di altro documento di identità.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716. Il provvedimento di nomina verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma degli esami del concorso pubblico a quarantacinque posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1962, n. 1125 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 319, del 15 dicembre 1962.

Per il conseguimento dell'idoneità è necessario riportare all'esame una votazione minima di 7 punti su dieci.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei sarà compilata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716.

I candidati che intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza nelle nomine, debbono far pervenire all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale Concorsi, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina ad ispettore in prova.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, o copia meccanica o fotografica del medesimo, debitamente autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 678/1957;

b) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione o copia notarile dello stesso, o copia meccanica o fotografica ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 678/1957;

c) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

d) certificato, rilasciato dal rettore, comprovante il lodevole e continuato servizio prestato per almeno cinque anni come assistente di ruolo.

Art. 10.

I candidati di cui al precedente art. 9 verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per l'accertamento del possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici.

I medesimi devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei coloro che per le condizioni di salute o per i precedenti morbosi potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I concorrenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più 4 diottrie o meno 5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie: campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità.

La visita di cui trattasi è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica. La relativa ricevuta dovrà essere consegnata all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà ad essi inviata per recarsi alla predetta visita.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario Mod. San 6, si intendono edotti dell'esito della medesima; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda in carta legale da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata in Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato: i candidati dichiarati inidonei decadranno definitivamente dal diritto all'assunzione, al pari di coloro che non avranno inoltrato la domanda di visita di revisione nel termine sopra indicato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova e ai medesimi verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dall'art. 22 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 12.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda decadono dall'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 — ultimo comma — dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1962

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1963
Registro n. 45 Uff. risc. Ferrovie, foglio n. 214. — BONOMI

(268)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso per esami a quindici posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale di concetto dei Servizi antincendi, pubblicato nel n. 9 della *Gazzetta Ufficiale* in data 11 gennaio 1963, a pag. 166, seconda colonna, allegato B (schema esemplificativo della domanda), ove è detto « 30 posti » leggasi « 15 posti ».

(333)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di diciassette sottotenenti dei Carabinieri in servizio permanente effettivo indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1962.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1962, registro 19, foglio 244, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina di diciassette sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1962, registro 55, foglio 109, con il quale è stato nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1962, registro n. 72, foglio numero 338 con il quale è stato provveduto a modificare la composizione della Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di diciassette sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1962, citato nelle premesse:

1. Sottoten. CC. cpl. Magliuolo Luigi, nato il 28 ottobre 1934 punti 47,86
2. Sottoten. CC. cpl. Cangialosi Roberto nato il 18 marzo 1936 » 46,52
3. Ten. CC. cpl. Manetta Giovanni, nato il 4 giugno 1932 » 46,13
4. Ten. CC. cpl. Lisi Matteo, nato il 25 marzo 1934 » 45,82
5. Ten. CC. cpl. Cardiello Vincenzo, nato l'8 giugno 1933 » 44,57
6. Sottoten. CC cpl. Chiusolo Antonio, nato l'8 agosto 1934 » 44,45
7. Ten. CC cpl. Ercolani Luciano, nato il 12 dicembre 1932 » 43,18
8. Ten. CC. cpl. Conti Guglielmo, nato il 7 luglio 1933 » 42,86
9. Sottoten. CC. cpl. Crifasi Antonino, nato il 31 luglio 1935 » 42,76
10. Sottoten. CC. cpl. Rosignoli Claudio, nato il 23 maggio 1940 » 42,67
11. Ten. CC cpl. Iacono Silvestro, nato il 1° gennaio 1935 » 42,51
12. Ten. CC. cpl. Cardarelli Quirino, nato il 10 maggio 1938 » 42,08
13. Sottoten. CC. cpl. Pilo Giovanni, nato il 10 agosto 1939 » 42,07
14. Sottoten. CC. cpl. Cima Giorgio, nato il 18 giugno 1936 » 42,04
15. Sottoten. CC. cpl. Ricci Federico, nato il 4 marzo 1937 » 41,97
16. Sottoten. CC. cpl. Visentin Angelo, nato il 19 gennaio 1937 » 41,95
17. Sottoten. CC. cpl. Gottardo Luciano, nato il 20 agosto 1940 » 41,94
18. Ten. CC cpl. D'Elia Antonio, nato il 23 febbraio 1935 » 41,80
19. Sottoten. CC. cpl. D'Amicis Pasquale, nato il 22 gennaio 1938 » 41,78
20. Ten. CC cpl. Amoroso Antonio, nato il 1° agosto 1935 punti 41,77
21. Ten. CC. cpl. Digati Giovanni Battista, nato il 2 maggio 1932 » 41,58
22. Sottoten. CC. cpl. Barrile Giovanni, nato il 24 maggio 1939 » 41,46
23. Sottoten. CC. cpl. D'Ovidio Giancarlo, nato il 22 novembre 1940 » 41,33
24. Sottoten. CC. cpl. Magi Aldo, nato il 20 settembre 1935 » 41,20
25. Sottoten. CC. cpl. Gonella Alberto, nato il 1° gennaio 1940 » 41,14
26. Ten. CC cpl. Meo Sante, nato il 10 ottobre 1937 » 41,14
27. Sottoten. CC. cpl. de Monte Francesco, nato il 18 aprile 1936 » 41,06
28. Sottoten. CC. cpl. Foresi Pier Giorgio, nato l'11 marzo 1936 » 40,56
29. Sottoten. CC. cpl. Corbo Umberto, nato il 13 novembre 1936 » 40,45
30. Sottoten. CC. cpl. Panchetti Alberto, nato il 20 aprile 1934 » 40,24
31. Ten. CC cpl. Saraceno Luigi, nato il 23 luglio 1935 » 40,08
32. Sottoten. CC. cpl. Ciani Vincenzo, nato il 29 maggio 1934 » 40,00
33. Ten. CC. cpl. Colombo Giacinto, nato il 1° febbraio 1933 » 39,95
34. Ten. CC. cpl. Montinaro Adolfo, nato il 17 dicembre 1933 » 39,92
35. Ten. CC. cpl. Orrù Aldo, nato il 10 settembre 1935 » 39,88
36. Sottoten. CC. cpl. Manca Walfredo, nato l'11 marzo 1938 » 39,85
37. Ten. CC. cpl. Di Giovine Nicola, nato il 9 gennaio 1934 » 39,85
38. Sottoten. CC. cpl. Pantano Ferdinando, nato il 10 luglio 1934 » 39,79
39. Sottoten. CC cpl. Iarossi Manlio, nato il 31 gennaio 1938 » 39,78
40. Ten. CC. cpl. Savona Vincenzo, nato il 18 marzo 1936 » 39,75
41. Sottoten. CC cpl. Cerroni Marcello, nato il 4 giugno 1936 » 39,73
42. Ten. CC. cpl. Gioia Franco, nato il 12 febbraio 1936 » 39,59
43. Sottoten. CC. cpl. Venditti Alfonso, nato il 17 luglio 1941 » 39,22
44. Sottoten. CC. cpl. D'Errico Filippo, nato il 14 ottobre 1940 » 38,93
45. Sottoten. CC. cpl. Conforti Roberto, nato il 21 giugno 1937 » 38,70
46. Sottoten. CC. cpl. Honorati Tito Baldo, nato il 18 febbraio 1937 » 38,46
47. Ten. CC. cpl. Luciani Alessandro, nato il 24 luglio 1933 » 38,41
48. Sottoten. CC. cpl. Desideri Angelo, nato il 29 giugno 1940 » 38,38
49. Sottoten. CC. cpl. Spina Gian Luigi, nato il 17 aprile 1938 » 38,31
50. Sottoten. CC. cpl. Mastrofini Franco, nato il 19 ottobre 1934 » 38,27
51. Sottoten. CC. cpl. De Angelis Alberto, nato il 30 agosto 1938 » 38,07
52. Sottoten. CC. cpl. Manti Benito, nato il 26 giugno 1938 » 37,85
53. Sottoten CC. cpl. Marrama Marcello, nato il 19 maggio 1934 » 37,76
54. Ten. CC. cpl. Aquilio Ermete, nato il 29 luglio 1932 » 37,67
55. Ten. CC. cpl. Salemme Luigi, nato il 6 agosto 1934 » 37,43
56. Ten. CC. cpl. Impiombato Pasquale, nato il 1° luglio 1935 » 37,26
57. Ten. CC. cpl. Romeo Gregorio, nato il 29 ottobre 1932 » 37,20
58. Sottoten. CC. cpl. Risso Pietro Antonio, nato il 27 novembre 1937 » 36,84
59. Sottoten. CC. cpl. Solimene Carlo, nato il 15 febbraio 1935 » 36,68
60. Sottoten. CC. cpl. Angelica Romano, nato il 9 febbraio 1937 » 36,56

61. Sottoten. CC. cpl. Gallese Pietro Luigi, nato il 20 maggio 1938 . . . . punti 36,24
62. Sottoten. CC. cpl. Leotta Sebastiano, nato il 22 giugno 1938 . . . . » 36,05
63. Ten. CC. cpl. Pillot Araldo, nato 7 agosto 1934 . . . . » 35,39
64. Sottoten. CC. cpl. Morettini Natalini Pasquale, nato il 24 febbraio 1938 . . » 35,29
65. Sottoten. CC. cpl. Corsi Giovanni, nato il 24 giugno 1934 . . . . » 33,27
66. Sottoten. CC. cpl. Celesti Giorgio, nato il 1° giugno 1936 . . . . » 33,03

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato:

1. Sottoten. CC. cpl. Magliuolo Luigi . . punti 47,86
2. Sottoten. CC. cpl. Cangialosi Roberto . . » 46,52
3. Ten. CC. cpl. Manetta Giovanni . . . » 46,13
4. Sottoten. CC. cpl. Lisi Matteo . . . » 45,82
5. Ten. CC. cpl. Cardiello Vincenzo . . . » 44,57
6. Sottoten. CC. cpl. Chiusolo Antonio . . » 44,45
7. Ten. CC. cpl. Ercolani Luciano . . . » 43,18
8. Ten. CC. cpl. Conti Guglielmo . . . » 42,86
9. Sottoten. CC. cpl. Crisafi Antonino . . » 42,76
10. Sottoten. CC. cpl. Rosignoli Claudio . . » 42,67
11. Ten. CC. cpl. Iacono Silvestro . . . » 42,51
12. Ten. CC. cpl. Cardarelli Quirino . . » 42,08
13. Sottoten CC. cpl. Pilo Giovanni . . . » 42,07
14. Sottoten CC. cpl. Cima Giorgio . . . » 42,04
15. Sottoten. CC. cpl. Ricci Federico . . » 41,97
16. Sottoten. CC. cpl. Gonella Alberto (profugo) . . . . » 41,14
17. Sottoten. CC. cpl. Conforti Roberto (profugo) . . . . » 38,70

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Sottoten. CC. cpl. Visentin Angelo . . punti 41,95
2. Sottoten. CC. cpl. Gottardo Luciano . . » 41,94
3. Ten. CC. cpl. D'Elia Antonio . . . » 41,80
4. Sottoten. CC. cpl. D'Amicis Pasquale . » 41,78
5. Ten. CC. cpl. Amoroso Antonio . . . » 41,77
6. Ten. CC. cpl. Digati Giovanni Battista . » 41,58
7. Sottoten. CC. cpl. Barrile Giovanni . . » 41,46
8. Sottoten. CC. cpl. D'Ovidio Giancarlo . » 41,33
9. Sottoten. CC. cpl. Magi Aldo . . . » 41,20
10. Ten. CC. cpl. Meo Sante . . . . » 41,14
11. Sottoten. CC. cpl. de Monte Francesco . » 41,06
12. Sottoten. CC. cpl. Foresi Pier Giorgio . » 40,56
13. Sottoten. CC. cpl. Corbo Umberto . . » 40,45
14. Sottoten. CC. cpl. Panchetti Alberto . . » 40,24
15. Ten. CC. cpl. Saraceno Luigi . . . » 40,08
16. Sottoten. CC cpl. Ciani Vincenzo . . . » 40,00
17. Ten. CC cpl. Colombo Giacinto . . . » 39,95
18. Ten. CC. cpl. Montinaro Adolfo . . . » 39,92
19. Ten. CC. cpl. Orrù Aldo . . . . » 39,88
20. Ten. CC. cpl. Di Giovine Nicola, nato il 9 gennaio 1934 . . . . » 39,85
21. Sottoten. CC. cpl. Manca Walfredo, nato l'11 marzo 1938 . . . . » 39,84
22. Sottoten. CC. cpl. Pantano Ferdinando . » 39,79
23. Sottoten. CC. cpl. Iarossi Manlio . . » 39,78
24. Ten. CC. cpl. Savona Vincenzo . . . » 39,75
25. Sottoten. CC. cpl. Cerroni Marcello . . » 39,73
26. Ten. CC. cpl. Gioia Franco . . . . » 39,53
27. Sottoten. CC. cpl. Venditti Alfonso . . » 39,22
28. Sottoten. CC. cpl. D'Errico Filippo . . » 38,53
29. Sottoten. CC. cpl. Honorati Tito Baldo . » 38,42
30. Ten. CC. cpl. Luciani Alessandro . . » 38,41
31. Sottoten. CC. cpl. Desideri Angelo . . » 38,38
32. Sottoten. CC. cpl. Spina Gian Luigi . . » 38,31
33. Sottoten. CC. cpl. Mastrofini Franco . . » 38,27
34. Sottoten. CC. cpl. De Angelis Alberto . punti 38,07
35. Sottoten. CC. cpl. Manti Benito . . . » 37,85
36. Sottoten. CC. cpl. Marrama Marcello . . » 37,76
37. Ten. CC. cpl. Aquilio Ermete . . . » 37,67
38. Ten. CC. cpl. Salemme Luigi . . . » 37,43
39. Ten. CC. cpl. Impiombato Pasquale . . » 37,26
40. Ten. CC. cpl. Romeo Gregorio . . . » 37,20
41. Sottoten. CC. cpl. Risso Pietro Antonio . » 36,84
42. Sottoten. CC. cpl. Solimene Carlo . . » 36,68
43. Sottoten CC. cpl. Angelica Romano . . » 36,56
44. Sottoten. CC. cpl. Gallese Pietro Luigi . » 36,24
45. Sottoten. CC. cpl. Leotta Sebastiano . . » 36,05
46. Ten. CC. cpl. Pillot Araldo . . . . » 35,39
47. Sottoten. CC. cpl. Morettini Natalini Pasquale . . . . » 35,29
48. Sottoten. CC. cpl. Corsi Giovanni . . » 33,27
49. Sottoten. CC. cpl. Celesti Giorgio . . » 33,03

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 21 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1962
Registro n. 90, *foglio n.* 150

(263)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 16 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in data 31 dicembre 1962, sono state pubblicate le graduatorie del concorso a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 5 giugno 1961.

(230)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca. (Decreto ministeriale 26 luglio 1962).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1962 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 10 dicembre 1962 il decreto ministeriale 26 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1962, registro n. 24, foglio n. 392, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette - U.T.I.F., per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 18 luglio 1961.

(229)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.